

REPERTORIO N. 15737

RACCOLTA N. 7592

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

"Centro Studi Sereno Regis" con sede in Torino

tenutasi il giorno 28 luglio 2020

**(esente dalle imposte di registro e di bollo ai sensi degli artt. 82
commi 3 e 5 e 104 comma 1 del D.Lgs. 117/2017)**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore quindici e minuti quindici circa.

In Torino, nel mio studio in via Colli 20.

Avanti me Matilde PALEA, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è presente la signora:

- DOGLIOTTI Angela nata a Torino il giorno 8 luglio 1949, domiciliata per la carica in Torino, via Garibaldi 13, la quale interviene nella sua dichiarata qualità di Presidente e legale rappresentante della Associazione riconosciuta:

"Centro Studi e Documentazione sui Problemi della Partecipazione, dello Sviluppo e della Pace Domenico Sereno Regis", in forma abbreviata **"Centro Studi Sereno Regis"**, con sede in Torino, via Garibaldi 13, codice fiscale 97568420018, avente la natura di "organizzazione di volontariato" ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritta al Registro del Volontariato della Regione Piemonte, Sezione Cultura e Istruzione, in forza di decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1035/1995 in data 2 marzo 1995 nonché iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche in data 24 settembre 2018 con il n. 1330, in forza di determinazione n. 294 in data 21 settembre 2018 del Dirigente Responsabile della Direzione Affari Istituzionali e Advocatura della Regione Piemonte - Settore contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea della predetta Associazione, convocata in seconda convocazione in questo luogo, per le ore quindici di oggi, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adeguamento dello statuto dell'associazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 9.4 del vigente Statuto dell'associazione, il Presidente dell'associazione signora Angela DOGLIOTTI la quale, confermato con l'assenso dell'assemblea stessa a me Notaio l'incarico di redigerne il verbale, constatato e dato atto:

a) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo 9 del vigente Statuto dell'associazione, in questo luogo, in prima convocazione per le ore quindici del giorno 27 luglio 2020 ed in seconda convocazione per le ore quindici di oggi, per l'argomento di cui all'ordine del giorno suddetto e che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta;

b) che per il Consiglio di Amministrazione è personalmente presente soltanto esso Presidente signora Angela DOGLIOTTI, mentre assistono in videoconferenza il Vicepresidente signor Enzo FERRARA ed i Consiglieri signori Paolo CANDELARI e Dario CAMBIANO, assente giustificato il Consi-

gliere signor Franco LOVISOLO;

c) che, dei 33 (trentatré) associati totali, è personalmente presente soltanto essa comparente signora Angela DOGLIOTTI mentre 12 (dodici) associati assistono in videoconferenza e l'associato signor Giuseppe MARRASSO è rappresentato dalla stessa comparente in forza di regolare delega conferitale in data odierna, da rimanere acquisita in originale agli atti dell'associazione, il tutto come risulta dal "foglio delle presenze" che, firmato dalla comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"** per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avuta dalla comparente medesima;

d) che esso Presidente si è accertato della identità e della legittimazione ad intervenire alla assemblea del socio presente per delega e di quelli collegati in videoconferenza;

dichiara

validamente costituita in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 10.1 del vigente statuto, l'assemblea stessa per discutere e deliberare sull'unico argomento di cui all'ordine del giorno anzi riportato.

Passando allo svolgimento di detto argomento, il Presidente riferisce agli intervenuti che si rende necessario adeguare lo Statuto vigente alle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (cosiddetto "Codice del Terzo Settore"), in vista dell'iscrizione dell'associazione nell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e precisamente nella sezione "Organizzazioni di volontariato" di cui all'art. 46 comma 1 lett. a) dello stesso D.Lgs. 117/2017, al fine di continuare a fruire del regime fiscale agevolato previsto dalla legge.

Il Presidente presenta quindi all'assemblea il testo dello statuto dell'associazione come risultante a seguito delle modifiche apportate e che, firmato dalla comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera **"B"** per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avuta dalla comparente medesima.

A questo proposito il Presidente evidenzia che ci si è limitati ad adeguare le norme statutarie alle sole disposizioni inderogabili del D.Lgs. 117/2017, in modo tale che le corrispondenti modifiche possano essere approvate con i quorum previsti per l'assemblea ordinaria: sarà quindi sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti nell'odierna assemblea (artt. 10.1 e 10.2 del vigente testo statutario); ciò, in conformità a quanto disposto dall'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore, applicabile, tra l'altro, a tutte le organizzazioni di volontariato, siano esse costituite in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta (art. 32, comma 1, del D.Lgs. 117/2017).

Il Presidente quindi illustra agli intervenuti le singole modifiche apportate allo Statuto vigente, specificando che:

- **all'art. 1.1**, oltre all'aggiornamento dei riferimenti normativi, è stata modificata la denominazione dell'associazione aggiungendovi l'indicazione di "organizzazione di volontariato", così come è stato aggiunto l'acronimo "ODV" alla forma abbreviata della denominazione medesima (art. 32, comma 3, del D.Lgs. 117/2017); a tale proposito il Presidente fa presente che si è optato di non aggiungere altresì l'acronimo "ETS" in quanto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato, con la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, che gli enti appartenenti a specifiche

tipologie (tra cui le organizzazioni di volontariato) *"saranno tenuti prioritariamente al rispetto della loro disciplina particolare (cfr. art. 3 comma 1 del Codice); per essi l'utilizzo della denominazione "tipica" (di ODV, di APS, ecc.) rappresenta quindi **un obbligo**; l'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce **una ulteriore facoltà** che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS"*;

- **all'art. 1.2** si è specificato che la deliberazione di trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune di Torino, adottabile dal Consiglio di Amministrazione, deve essere comunicata non solo ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della Legge Regione Piemonte n. 38/1994, ma anche al RUNTS (una volta istituito) ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 117/2017;

- **all'art. 2.1** si è espressamente enunciato il principio secondo cui l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di alcune delle attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria (art. 4, comma 1, del D.Lgs. 117/2017) e prevalentemente in favore di terzi (art. 32, comma 1, del D.Lgs. 117/2017); sono state quindi puntualmente indicate le attività di interesse generale qui di seguito riportate:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d del D.Lgs. 117/2017);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5, comma 1, lett. e del D.Lgs. 117/2017);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. f del D.Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 (art. 5, comma 1, lett. i del D.Lgs. 117/2017);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett. v del D.Lgs. 117/2017);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1, lett. w del D.Lgs. 117/2017);

- **all'art. 2.3** è stato affermato il principio secondo cui l'Associazione

svolge le attività suddette avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 32, comma 1, del D.Lgs. 117/2017);

- **all'art. 2.4**, in aggiunta a quanto in precedenza disposto, è stata riportata la regola secondo cui, in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari (art. 33, comma 1, del D.Lgs. 117/2017);

- **all'art. 3.1** è stato specificato che ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione delle stesse ed entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'Assemblea (art. 17, comma 3, del D.Lgs. 117/2017);

- **all'art. 3.2** si è affermato il principio secondo cui la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria (art. 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017);

- **all'art. 4.1**, in aggiunta a quanto in precedenza disposto, è stata riportata la regola secondo cui il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8, comma 1, del D.Lgs. 117/2017);

- **all'art. 4.2** sono state riportate le norme inderogabili concernenti le "attività diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, già previste dall'attuale Statuto con l'espressione "attività commerciali e produttive marginali"; è stato inoltre riportato il principio secondo cui, per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tali attività siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui al citato art. 6 del D.Lgs. 117/2017 (art. 33, comma 3, del D.Lgs. 117/2017);

- **all'art. 4.3**, in aggiunta a quanto in precedenza disposto, sono state riportate, per quanto di pertinenza dell'Associazione, le norme in materia di bilancio di esercizio contenute nell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017;

- **all'art. 4.5** si è affermato il principio secondo cui è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017);

- **all'art. 8.1** è stato aggiunto, fra gli organi dell'Associazione, l'organo di controllo di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, da nominarsi nei casi in cui sia obbligatorio per legge; è stato inoltre espressamente previsto che, nei casi di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, devono essere nominati un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (sebbene il soggetto incaricato della revisione legale dei conti non rientri fra gli organi sociali);

- **all'art. 8.2** è stato affermato il principio secondo cui ai componenti degli organi sociali - ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5,

del D.Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione (art. 34 comma 2 del D.Lgs. 117/2017);

- **all'art. 9.1** sono state riportate le competenze dell'Assemblea degli associati, adeguando l'attuale elenco (di cui all'art. 10.4 dello Statuto vigente) a quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs. 117/2017 in materia di competenze inderogabili dell'assemblea;

- **all'art. 9.9** è stato precisato che l'Assemblea straordinaria è altresì competente ad adottare le delibere di cui all'art. 42-bis del Codice Civile (introdotto dall'art. 98 del D.Lgs. 117/2017);

- **all'art. 12.1**, in aggiunta a quanto in precedenza disposto, è stata riportata la regola secondo cui tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, nonché il rinvio all'art. 2382 del Codice Civile (art. 34 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);

- **all'art. 12.8**, tra le competenze del Consiglio di Amministrazione, è stata aggiunta la redazione dell'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;

- **all'art. 16.3** si è stabilito, conformemente all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, che in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore individuate con deliberazione dell'Assemblea che delibera lo scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere dell'Ufficio predetto sono nulli;

- **all'art. 17** si sono riformulate le norme in tema di libri sociali, adeguandole al disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, con regolamentazione delle modalità di accesso degli associati ai libri medesimi;

- **all'art. 18** sono state richiamate, tra le altre, anche le norme del D.Lgs. 117/2017, per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dallo Statuto dell'Associazione.

Il Presidente infine evidenzia che, in attesa dell'istituzione del RUNTS, l'approvando statuto verrà depositato per l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato ed in quello delle persone giuridiche, in cui l'associazione è già iscritta, ma che, come affermato dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 31 maggio 2019 con riguardo a quest'ultimo registro, *"si ritiene che la verifica da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 abbia ad oggetto **profili meramente formali**, essendo il sindacato sulla conformità dello statuto alle disposizioni del codice assegnato per legge alla competenza dell'ufficio del RUNTS"*.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in merito.

Udito quanto sopra, dopo breve ma esauriente discussione, l'assemblea, con il voto favorevole, verbalmente espresso, di tutti gli associati intervenuti, come pure risulta dal "Foglio delle presenze" allegato al presente

verbale sotto la lettera "A",

DELIBERA

1) di approvare tutte le modifiche statutarie come sopra illustrate dal Presidente e risultanti dallo Statuto allegato al presente verbale sotto la lettera "B", che costituisce da oggi lo Statuto vigente dell'Associazione;

2) di dare mandato al Presidente dell'Associazione e a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione in carica per depositare il nuovo testo di Statuto quale sopra approvato nel Registro del Volontariato della Regione Piemonte e nel Registro regionale delle persone giuridiche, provvedendo a tutte le formalità ed adempimenti che si rendessero a tal fine necessari od opportuni, tenuto conto che l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS avverrà per effetto della migrazione dei registri esistenti, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 117/2017;

3) di delegare il Presidente *pro tempore* dell'Associazione ad apportare al presente verbale, alle deliberazioni assunte ed allegato testo di Statuto tutte le aggiunte, modifiche, soppressioni e precisazioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità ai fini degli adempimenti pubblicitari sopra indicati, senza alcun limite temporale.

Esaurito l'argomento all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e minuti quaranta circa.

=====

Ai fini dell'applicazione delle imposte indirette al presente verbale, si dà atto che lo stesso, unitamente ai suoi allegati, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, ai sensi degli artt. 82 commi 3 e 5 e 104 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto in parte a mano ed in parte con sistema elettronico da me e da persona di mia fiducia, da me letto alla comparsa che dichiara di approvarlo ed in conferma con me Notaio lo sottoscrive alle ore sedici.

Occupa il presente verbale undici intere pagine e parte della dodicesima di tre fogli.

In originale firmato:

Angela DOGLIOTTI

Matilde PALEA Notaio

=====

COGNOME E NOME	INDIRIZZO	RESIDENZA	E-MAIL	PRESENTE/ASSENTE *	INDICAZIONE DELEGATO	VOTO *
Arcidiacono Loredana	Via Carmagnola 15 B	10152 Torino	loredana.arcidiacono@libero.it	VC		F
Barazza Giorgio	Via Losa 49/4	10070 Robassomero	azzarab@libero.it	VC		F
Berra Attilio	Vicolo Bastioni 23	10011 Agliè	attilio.berra@libero.it	A		
Bianco Elsa	Str. Balestra 3	10020 Casalborgone	elsa.bianco@libero.it	VC		F
Cambiano Dario	Via Carmagnola 15 B	10152 Torino	dario@serenoregis.org	VC		F
Camino Elena	Via Ferrero di Cambiano 18 B	10024 Moncalieri	elena.camino@unito.it	VC		F
Camponogara Evaristo	Via Nino Costa 28 Bis	10028 Trofarello	latribu@tiscali.it	A		
Candelari Paolo	Via Pacchiotti 1	10146 Torino	paolocand@gmail.com	VC		F
Caracchi Pinuccia	Via Cap. Gatti 27 B	10075 Mathi	gamba.alfredo@tiscali.it	VC		F
Cingolani Giorgio	Via Monterotondo 1/A	10025 Pino T.se	cingo.g@inrete.it	A		
Cottino Amedeo	Via Tonello 12	10131 Torino	amedeo.cottino@unito.it	A		
D'Elia Giovanni	Via Cadore 37	10040 Rivalta	degia@virgilio.it	A		
Dogliotti Angela	Via T. Gulli 27	10147 Torino	angeladogliotti@gmail.com	PP		F
Ferrara Enzo	C.so Giulio Cesare 58/E	10152 Torino	e.ferrara@inrim.it	VC		F
Frabrovich Laura	Via Montebello 23	10124 Torino	umbe.mazza@gmail.com	A		
Gamba Alfredo	Via Cap. Gatti 27 B	10075 Mathi	gamba.alfredo@tiscali.it	VC		F
Lamberti Guido	Via O. Vigliani 12	10135 Torino	guido.lamberti@intesanpaolo.com	VC		F
Lanza Michelangelo	Via Verdi 12	10091 Alpignano	michelangelo.lanza@fastwebnet.it	A		
Lovisolo Franco	Str. Cantamerla 6	10024 Moncalieri	franco.lov@tiscali.it	A		
Malpeli Franco	via IV novembre 3	10010 Burolo	francomalp@gmail.com	A		
Mana Maria Teresa	c.so San Maurizio 1	10124 Torino	mariateresamana@virgilio.it	A		
Marasso Giuseppe	Via T. Gulli 27	10147 Torino	maradoglio@libero.it	PD	DOGLIOTTI ANGELA	F
Marongiu Serenella	C.so Spezia 55/11	10126 Torino	mserenella@libero.it	A		
Matarozzo Domenico	via F. Cervi 10	10042 Nichelino	domenicomatarozzo@libero.it	VC		F
Nigra Franco	Via De Gasperi 12 B	10015 Ivrea	fnigra@cic.ivrea.it	A		
Panetto Gabriele	Via duca D'Aosta 63	10014 Caluso	gnu.0067@gmail.com	A		
Peyretti Enrico	Via Luserna 1	10138 Torino	enrico.peyretti@gmail.com	A		
Picchioni Cinzia	Via G. Priolo 38	10064 Pinerolo	cinzia@serenoregis.org	A		
Polito Pietro	Corso Vercelli 197	10155 Torino	pietro.polito@libero.it	A		
Racca Piercarlo	Via Venaria 85/8	10148 Torino	piercarlo.racca@fastwebnet.it	VC		F
Scarnera Marco	Corso Francia 266	10146 Torino	marco.scarnera@tiscali.it	A		
Vivarelli Anna	Via Verdi 11	10019 Strambino	giorgiobarbiero36@gmail.com	A		
Vittori Rita	Viale Cadore 68/a	Rivalta (To)	rita_vittori@libero.it	A		

* Legenda:

A = ASSENTE

PP = PRESENTE PERSONALMENTE

VC = COLLEGATO IN VIDEOCONFERENZA

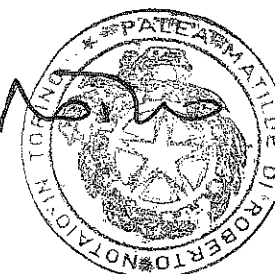
PD = PRESENTE PER DELEGA

F = VOTO FAVOREVOLE

C = VOTO CONTRARIO

AST = ASTENUTO DAL VOTO

Angela Dogliotti
M. C. R. Z. L. N.



STATUTO

Articolo 1

Denominazione – Sede – Durata

1.1 E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'Associazione denominata **"Centro Studi e Documentazione sui Problemi della Partecipazione, dello Sviluppo e della Pace Domenico Sereno Regis – Organizzazione di volontariato"**, in forma abbreviata **"Centro Studi Sereno Regis ODV"**, avente natura di organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, iscritta nel Registro delle organizzazioni di volontariato e pertanto considerata ONLUS ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 fino al decorrere del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, richiamato dall'articolo 102, comma 2, lettera a) dello stesso Decreto Legislativo. L'Associazione deve fare uso dell'indicazione di "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico (art. 32, comma 3, del D.Lgs. 117/2017).

1.2 L'Associazione ha sede in Comune di Torino, all'indirizzo risultante dalla relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione; detto indirizzo potrà essere variato con successive deliberazioni del Consiglio medesimo, ferma restando l'esclusiva competenza dell'Assemblea straordinaria dei soci in ordine al trasferimento della sede in Comune diverso.

La deliberazione di trasferimento della sede deve in ogni caso essere comunicata, entro sessanta giorni dalla sua data, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della Legge Regione Piemonte 29 agosto 1994 n. 38, ovvero entro trenta giorni dalla sua data, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 117/2017.

1.3 La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'articolo 11 del presente Statuto.

Articolo 2

Scopo e attività dell'Associazione

2.1 L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro.

Ispirandosi ai principi della nonviolenza e della solidarietà sociale, essa si prefigge lo scopo di:

- a) promuovere e divulgare studi, formare ed educare intorno alle tematiche della nonviolenza, della partecipazione democratica, dei diritti e doveri umani e civili, della dignità umana e di ogni vivente, della sostenibilità, del disarmo, della pace;
- b) approfondire problemi relativi alla sostenibilità ambientale, all'economia nonviolenta, alla gestione delle risorse energetiche;
- c) acquisire e condividere conoscenze e competenze orientate alla trasformazione nonviolenta dei conflitti;
- d) riconoscere e superare le diverse forme, visibili o nascoste, di violenza diretta, strutturale e culturale;
- e) indagare e favorire la creatività artistica e la critica estetica in rapporto alla ricerca della pace e alla nonviolenza;

f) tutelare, promuovere e valorizzare i beni d'interesse artistico e storico, ivi compresi materiale archivistico e raccolte librerie.

Essa persegue pertanto, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria (art. 4, comma 1, del D.Lgs. 117/2017) e prevalentemente in favore di terzi (art. 32, comma 1, del D.Lgs. 117/2017):

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d del D.Lgs. 117/2017);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5, comma 1, lett. e del D.Lgs. 117/2017);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. f del D.Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 (art. 5, comma 1, lett. i del D.Lgs. 117/2017);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett. v del D.Lgs. 117/2017);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1, lett. w del D.Lgs. 117/2017).

2.2 Per la realizzazione dello scopo di cui al precedente punto 1 e nell'intento di operare a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- a) cercare e reperire materiale di qualsivoglia natura: pubblicazioni, registrazioni, filmati, fotografie, volantini e quant'altro risulti utile alla documentazione inerente alle sopra menzionate questioni. Tale materiale verrà messo a disposizione dei cittadini, degli organi d'informazione, delle organizzazioni sociali e sindacali e dei movimenti di base;

- b) promuovere attività editoriali e ogni forma di comunicazione (fra le quali: cartacea, informatica, telematica, multimediale, filmica, fotografica, televisiva, radiofonica, illustrativa, artistica in genere, anche con l'ausilio delle reti online e tramite la gestione di siti internet);

- c) organizzare convegni, seminari, corsi di formazione e di educazione alla pace, alla solidarietà e alla risoluzione nonviolenta dei conflitti;

- d) svolgere attività di formazione rivolte ai giovani in preparazione a interventi di prevenzione, interposizione e riconciliazione da effettuarsi in situazioni di esclusione, discriminazione e violenza, anche in aree di conflitto ar-

mato su scala internazionale (ad esempio Servizio Civile Nazionale, Corpi Civili di Pace);

e) svolgere attività di informazione, divulgazione e ricerca applicata ai temi della sostenibilità e della sovranità alimentare, collaborando con organizzazioni affini, elaborando progetti di ricerca ed educazione, promuovendo stili di vita ecosostenibili;

f) formare e incentivare le capacità artistiche e il gusto estetico correlati alla nonviolenza, alla ricerca per la pace, alla spiritualità, all'educazione (ad esempio, attraverso spettacoli, dibattiti, proiezioni, laboratori, mostre, corsi, concerti, seminari).

2.3 Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione principalmente nell'ambito del territorio della Regione Piemonte, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 32, comma 1, del D.Lgs. 117/2017).

2.4 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari (art. 33, comma 1, del D.Lgs. 117/2017).

Articolo 3

Attività dei volontari

3.1 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione delle stesse ed entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'Assemblea (art. 17, comma 3, del D.Lgs. 117/2017).

3.2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria (art. 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017).

Articolo 4

Patrimonio e risorse economiche

4.1 Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito dai beni mobili, immobili, crediti, liquidità e disponibilità bancarie in genere che sono o diverranno di titolarità dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8, comma 1, del D.Lgs. 117/2017).

4.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati, siano essi persone fisiche o giuridiche;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, diverse da quelle di cui al precedente articolo 2.1, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale (art. 6 del D.Lgs. 117/2017).

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tali attività siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 (art. 33, comma 3, del D.Lgs. 117/2017).

4.3 L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio ed il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio (sia consuntivo - dal quale devono risultare, tra l'altro, i beni, i contributi o i lasciti ricevuti - che preventivo) e sottoporlo per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.

Il bilancio di esercizio (o consuntivo) deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, a norma del quale esso è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila), il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio di esercizio, anche nella forma del rendiconto per cassa, deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore (art. 13 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 117/2017).

Il bilancio di esercizio, anche se redatto nella forma del rendiconto per cassa, e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il trenta giugno di ogni anno (artt. 13 comma 7 e 48 comma 3 del D.Lgs. 117/2017).

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al precedente articolo 4.2, lett. g), a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio (art. 13 comma 6 del D.Lgs. 117/2017).

4.4 I beni di proprietà dell'Associazione e le loro rendite devono essere destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dal presente statuto.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

4.5 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).

Articolo 5

Acquisto della qualità di socio

5.1 Il numero dei soci è illimitato.

5.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6.

5.3 Possono fare parte dell'Associazione, oltre ai soci fondatori, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

5.4 L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale lo stesso dichiara di impegnarsi a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

5.5 Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata al richiedente per iscritto, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

5.6 Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

5.7 Il Consiglio di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

Articolo 6

Perdita della qualità di socio

6.1 La qualità di socio si può perdere a causa di:

- a) recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione;
- b) esclusione, qualora il socio abbia tenuto un comportamento gravemente incompatibile con gli scopi dell'Associazione;
- c) mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto;
- d) morte.

6.2 L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

6.3 La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica, qualifica o incarico ricoperti nell'ambito dell'Associazione.

6.4 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7

Diritti e doveri dei soci

7.1 Tutti i soci godono degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. Per l'esercizio dei diritti sociali i soci debbono essere iscritti nel libro dei soci.

In modo particolare i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi di cui facciano parte, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

I soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in quanto ciò sia previsto dalla legislazione in materia.

7.2 I soci sono obbligati:

- ad osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti ed all'interno dell'Associazione;
- a versare nei termini previsti la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e in nessun caso può essere restituita.

Articolo 8

Organi dell'Associazione

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'organo di controllo, se nominato ove obbligatorio per legge, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017;
- il Collegio dei Probiviri, se nominato;
- i Comitati Tecnici, ove istituiti.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 devono inoltre essere nominati un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

8.2 Ai componenti degli organi sociali - ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione (art. 34 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).

Articolo 9

Assemblea dei soci

9.1 L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea, anche in osservanza di quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs. 117/2017:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio di Amministrazione attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, nonché l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; approva gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) discute ed approva i programmi di attività;

j) delega il Consiglio di Amministrazione a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;

k) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per i soci che prestino attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;

l) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento dell'attività della Associazione;

m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza oppure sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

9.2 Hanno diritto di intervenire e di esprimere il proprio voto in Assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

9.3 Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di due associati.

9.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario, designato tra i soci intervenuti all'adunanza con il voto della maggioranza (calcolata per teste) degli stessi.

9.5 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Essa deve inoltre essere convocata quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto.

9.6 L'avviso di convocazione è inoltrato per iscritto con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e della eventuale seconda convocazio-

ne. Quest'ultima deve avere luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

9.7 In caso di mancata convocazione formale o mancato rispetto del termine di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipino, di persona o per delega, tutti i soci.

9.8 Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

I verbali delle deliberazioni assembleari devono essere pubblicati mediante affissione presso la sede sociale e trascritti nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

9.9 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale in un diverso Comune, per l'adozione delle delibere di cui all'art. 42-bis del Codice Civile (introdotto dall'art. 98 del D.Lgs. 117/2017) oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 10

Assemblea ordinaria dei soci

10.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardino la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

10.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

10.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio (consuntivo e preventivo), entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Articolo 11

Assemblea straordinaria dei soci

11.1 La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dal precedente articolo 9.

11.2 L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche del presente statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

11.3 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) sino ad un massimo di 7 (sette) Consiglieri che durano in carica per 2 (due) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio della carica.

Tutti i Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del Co-

dice Civile (art. 34 comma 1 del D.Lgs. 117/2017).

La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

I Consiglieri sono rieleggibili per più mandati.

12.2 L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio di Amministrazione.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

12.4 Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio di Amministrazione.

12.5 In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

12.6 Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, cessa l'intero Consiglio e i Consiglieri rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea dei soci, affinché provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo; fino a tale momento i Consiglieri rimasti in carica conservano il potere di compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

12.7 Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il limite massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

12.8 Il Consiglio di Amministrazione è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge o il presente statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta; redige l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli importi delle quote sociali annue per i soci;
- ha facoltà di costituire Comitati tecnici, a cui partecipano soci e/o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

12.9 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

12.10 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni 6 (sei) mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) componenti.

12.11 La convocazione è inoltrata per iscritto con 7 (sette) giorni di anticipo e deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

12.12 I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono trascritti nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

12.13 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Articolo 13

Presidente

13.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 2 (due) esercizi ed è rieleggibile.

13.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

13.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

13.4 Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio di Amministrazione e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione.

Articolo 14

Il Collegio dei Probiviri

14.1 Qualora lo reputi opportuno, l'Assemblea dei soci può istituire il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri da scegliersi tra i soci che non facciano parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica per 2 (due) esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio della carica.

I Probiviri sono rieleggibili.

14.2 il Collegio dei Probiviri ha la funzione di dirimere, di propria iniziativa o su istanza di un socio o di un organo dell'Associazione, ogni e qualsivoglia controversia tra i soci, tra questi e l'Associazione o suoi organi, nonché tra organi dell'Associazione, decidendo secondo equità e quale collegio di arbitri irrituali, pronunciando in modo inappellabile decisioni in merito e compiendo ogni relativa attività istruttoria.

Qualora lo ritenga opportuno, il Collegio dei Probiviri propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti disciplinari da adottarsi.

14.3 Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è

presieduto dal membro più anziano di età.

14.4 Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogniqualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno, nonché qualora ne facciano richiesta almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione, oppure cinque associati o un socio interessato alla vertenza da dirimersi.

14.5 Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti nel libro delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

Articolo 15

Comitati Tecnici

15.1 Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipino soci e/o esperti non soci, aventi la funzione di curare la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, ovvero funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intenda promuovere.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento dei singoli Comitati e ne nomina il coordinatore.

Articolo 16

Scioglimento

16.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza di cui al precedente articolo 11.3.

16.2 In caso di scioglimento l'Assemblea, con la maggioranza di cui sopra, nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

16.3 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore individuate con deliberazione dell'Assemblea che delibera lo scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere dell'Ufficio predetto sono nulli (art. 9 del D.Lgs. 117/2017).

Articolo 17

Libri sociali

17.1 L'Associazione, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, deve tenere i seguenti libri:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, se nominati.

I libri indicati nelle lettere a), b) e c) devono essere tenuti a cura dell'organo amministrativo, che ne cura il loro costante aggiornamento; i libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

17.2 I libri sociali potranno essere sottoposti a vidimazione ai sensi dell'articolo 2215 del Codice Civile, qualora ciò sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo.

17.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, indirizzata al Consiglio Direttivo per i libri di cui alle precedenti lettere a) e b) ovvero all'organo cui si riferiscono per gli altri libri (art. 15, comma 3, del D.Lgs. 117/2017).

Articolo 18

Rinvio

18.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017, della legge nazionale 266/1991 nonché delle disposizioni regionali e provinciali in materia. In originale firmato:

Angela DOGLIOTTI

Matilde PALEA Notaio

=====

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - il 31 luglio 2020 al n. 31040 serie 1T.

Io sottoscritta Matilde Palea, Notaio in Torino, certifico che la presente copia su supporto informatico, da me firmata digitalmente, è conforme all'originale dell'atto da me ricevuto su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68-ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e dell'art. 22 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Ad uso Ufficio di Torino Persone Giuridiche Regione Piemonte.

Torino, 31 luglio 2020

Matilde Palea Notaio